

## COMUNE DI TIONE DI TRENTO

*Provincia di Trento*

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI  
ART. 175 COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.  
VARIAZIONE AL DOCUMENTO  
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 E BILANCIO DI  
PREVISIONE FINANZIARIO 2026-  
2028 – 3° PROVVEDIMENTO.**

\* \* \*

*Il sottoscritto dott. William Bonomi, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di TIONE DI TRENTO ricevuta la proposta di cui in oggetto:*

- *Vista la delibera consiliare nr. 58/2025 dd. 22.12.2025 avente per oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 e della nota integrativa;*
- *Vista la delibera di variazione del Bilancio 2026-2028 denominata 1° provvedimento – urgente, assunto con deliberazione giuntale n. 20/2026 dd. 27.01.2026, che sarà ratificato con deliberazione consiliare nel Consiglio in cui è prevista la presente variazione;*
- *Vista la delibera di variazione del Bilancio 2026-2028 denominata 2° provvedimento, assunto con deliberazione consiliare n. 3/2026 del 16.03.2026.*
- *rilevato che la presente variazione al bilancio di previsione finanziario incide sia in parte corrente che in parte conto capitale;*

- *considerato quindi che con la presente variazione viene modificato conseguentemente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;*
- *considerato che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario complessivo e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale di cui gli art. 162 e 193 del D.lgs. 267/2000 e s.m.;*
- *visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 03 maggio 2018 n. 2;*
- *vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)";*
- *visto che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;*
- *visto l'art. 175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater, e comma 3 il quale stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le tipologie di variazione appositamente elencate;*
- *visto l'art. 186, del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;*
- *visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;*
- *visti lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;*

- *vista e analizzata la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale comprensiva degli allegati Allegato A), B) e C);*
- *visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile della Struttura e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;*

*considerato:*

- *che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;*
- *che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti modificato anche il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;*
- *che le variazioni proposte comportano modifiche al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;*
- *che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto della normativa vigente,*
- *che la variazione pareggia e viene quindi rispettato l'equilibrio di bilancio come risulta dai dati di competenza di seguito esposti sinteticamente:*

<b>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026</b>			
<b>IMPORTO DELLE VARIAZIONI</b>			
<b>VARIAZIONE</b>	<b>Esercizio</b>		
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Avanzo	€ 837.976,00	€ -	€ -
Maggiori entrate	€ 326.654,79	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Minori entrate	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</b>	<b>€ 1.164.630,79</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
Maggiori spese	€ 1.165.630,79	€ 53.320,00	€ 53.320,00
Minori spese	-€ 1.000,00	-€ 3.320,00	-€ 3.320,00
<b>TOTALE VARIAZIONE SPESE</b>	<b>€ 1.164.630,79</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>

*ciò premesso, visto e considerato il Revisore dei Conti*

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

*in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di TIONE DI TRENTO con oggetto "Art. 175 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. Variazione al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e Bilancio di previsione finanziario 2026– 2028 – 3° provvedimento."*

*Addì, 16 aprile 2026.*

*IL REVISORE DEI CONTI*

dott. William Bonomi

